

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2021, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (Attuazione dell’articolo 5, comma 1 lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;

Visto il regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-3480 del 2 luglio 2021

E M A N A

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “ MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 29 MARZO 2019, N. 7/R (ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1 LETTERA H) DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2018, N. 5 (TUTELA DELLA FAUNA E GESTIONE FAUNISTICO - VENATORIA))”.

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 2 del r.r. 7/R/2019)

1. Al comma 3 dell’articolo 2 del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R le parole: “dagli A.T.C. e dai C.A., previamente autorizzati dalla provincia o dalla Città metropolitana competente per territorio.” sono sostituite dalle seguenti: “dal personale tecnico di cui all’articolo 11, comma 3 della l.r. 5/2018, provvisto della necessaria licenza e incaricato dagli A.T.C., dai C.A., dalla provincia o dalla Città metropolitana competente per territorio.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 2 del r.r. 7/R/2019 le parole: “entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.” sono sostituite dalle seguenti: “dopo la fine della stagione venatoria, alle specie interessate, entro le seguenti date: per la specie lepree entro il 31 gennaio; per i fasianidi entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.”.

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 3 del r.r. 7/R/2019)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del r.r. 7/R/2019 è inserito il seguente:

“2 bis. I comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 2. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti. Per i fasianidi,

nel caso in cui le strutture di pre-ambientamento siano collocate sul territorio di Istituti faunistici in cui non è consentita l'attività venatoria ovvero non lo è relativamente alle singole specie che si immettono quale rafforzamento faunistico dell'Istituto (ZRC, ACS, ecc) è possibile attuare il pre-ambientamento e il rilascio all'interno dell'Istituto sino al 30 novembre di ogni anno.”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 del r.r. 7/R/2019)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del r.r. 7/R/2019 è abrogato.

2. Il comma 5 dell'articolo 4 del r.r. 7/R/2019 è sostituito dal seguente:

“5. “Fino alla stagione venatoria 2025/2026, le operazioni di preambientamento possono essere dimostrate anche attraverso idonea certificazione dell'azienda produttrice e devono essere verificate e documentate dai tecnici faunistici incaricati dal Comitato di gestione degli A.T.C. e C.A. e la documentazione deve essere fornita, nelle 48 ore successive, alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana.”.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 8 del r.r. 7/R/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del r.r. 7/R/2019 dopo le parole: “piccola fauna stanziale” sono aggiunte le seguenti: “, fatta salva la deroga al divieto, prevista dall'articolo 8, comma 4 bis della l.r. 5/2018.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del r.r. 7/R/2019 è sostituito dal seguente:

“3. E' sempre vietato a chiunque immettere sul territorio regionale:

a) individui appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona piemontese;

b) individui appartenenti alla specie fagiano e starna e pernice rossa a quote superiori ai 1000 metri sul livello del mare.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 del r.r. 7/R/2019 è inserito il seguente:

“3 bis. E' sempre vietata l'importazione e l'immissione del cinghiale (*Sus scrofa*) e relativi ibridi.”.

4. Al comma 5 dell'articolo 8 del r.r. 7/R/2019 le parole: “, il cui numero sarà riportato” sono sostituite dalle seguenti: “e di due marche auricolari; le numerazioni devono essere riportate”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 5 luglio 2021

Alberto Cirio